



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Gaeta

ORDINANZA n° 01/2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n°1639;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n°4;

VISTO gli artt. 17, 28, 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la propria ordinanza n°135/2007 in data 31 luglio 2007;

VISTA la propria ordinanza n°88/2012 in data 7 novembre 2012;

VISTA la propria ordinanza n°59/2013 in data 19 luglio 2013;

VISTA la propria ordinanza n°93/2013 in data 31 ottobre 2013;

VISTA la propria ordinanza n°84/2014 in data 7 novembre 2014;

VISTA la propria ordinanza n°78/2015 in data 30 ottobre 2015;

VISTA la propria ordinanza n°71/2016 in data 22 dicembre 2016;

VISTA la propria ordinanza n°2/2018 in data 25 gennaio 2018;

VISTA la nota prot. n°4674 in data 28 febbraio 2013, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha ritenuti di poter autorizzare la pesca sportiva all'interno degli impianti di mitilicoltura, ferma restando che l'attività di cattura, dei pesci predatori dovrà essere monitorata dai ricercatori dell'Istituto Cooperativo di Ricerca (I.C.R.) di Napoli, riconosciuto quale "Istituto Scientifico" ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 1639/68 come modificato dal D.P.R. 1057/76;

VISTA la nota prot. n° 36 in data 2 gennaio 2019 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, PEMAC III, ha prorogato le autorizzazioni per l'esercizio della pesca professionale e della pesca sportiva all'interno degli impianti di mitilicoltura ubicati nel Golfo di Gaeta allo scopo di ridurre i danni che i pesci predatori arrecano alle predette coltivazioni, secondo le modalità già definite in precedenza;

RITENUTO necessario emanare disposizioni finalizzate a garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di pesca in questione

ORDINA

ART. 1 In deroga ai divieti imposti con l'ordinanza n° 135/2007 nonché i termini di validità delle ordinanze n°88/2012 e 59/2013 in premessa citate sono da intendersi prorogati fino al **31 dicembre 2019**.

ART. 2 A parziale modifica e integrazione di quanto disposto con l'art. 1 dell'ordinanza n°88/2012, è consentita la pesca alle seguenti unità da pesca professionale:

- M/barca 1 GA 1202 – n° UE 3769 Reti a tremaglio;
- M/barca 1 GA 1303 – n° UE 3810 Reti a tremaglio;
- M/barca 1 GA 1319 – n° UE 3825 Reti a tremaglio;
- M/barca 1 GA 1342 – n° UE 19057 Reti a tremaglio;

- M/barca 1 GA 1347 – n° UE 15833 Reti a tremaglio;
- M/barca 1 GA 1351 – n° UE 23674 Reti a tremaglio.


ART. 3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza per le cui violazioni i contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti:

- ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n°4, per quanto applicabile;
- ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, per quanto applicabile;
- norme vigenti in relazione al tipo di violazione commessa.

ART. 4 E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati all'esercizio della pesca sportiva di attenersi alle Leggi ed ai Regolamenti nazionali e comunitari nonché alle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione.

ART. 5 La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione agli albi della Capitaneria di Porto di Gaeta e dei Comuni di Gaeta, Formia e Minturno, nonché attraverso la pubblicazione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione) a norma dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n°69.

Gaeta 2 gennaio 2019



per **IL COMANDANTE**
C.F. (CP) Andrea VAIARDI t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Massimo LOMBARDI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Gaeta